

Prefettura di Bari Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Puglia

Prot. n.	Bari, Lì
1 1 Ut. 11.	Dail, Li

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che occorre provvedere alla stipula del contratto di lavoro individuale con il Segretario Comunale già oggetto di nomina da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia;

VISTA la delibera n. 127 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del 7.03.2002 con la quale si è provveduto a delegare i Presidenti delle Sezioni Regionali alla firma del contratto individuale;

VISTO l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78/2010, così come convertito dalla legge n. 122/2010, che ha disposto la soppressione della suddetta Agenzia;

VISTO il D.M. 31/07/2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei capoluoghi di regione ai soppressi Consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia;

VISTO l'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale, il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del medesimo decreto:

VISTO l'art. 99, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale i Segretari Comunali e Provinciali dipendono funzionalmente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia che li hanno nominati, divenendo così titolari di un rapporto di servizio a tempo determinato, corrispondente alla durata del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia;



Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Puglia

VISTO l'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D.P.R. 465/97 ai sensi del quale al Sindaco ed al Presidente della Provincia spettano le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi con il rapporto funzionale del Segretario con l'Ente Locale presso cui presta servizio;

PRESO ATTO che l'art. 11, comma 8, del D.P.R. 465/97 ha rimesso al CCNL la disciplina di molteplici aspetti dello status giuridico del Segretario;

RICHIAMATI il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 e i successivi rinnovi contrattuali;

PRESO ATTO che l'art. 15 del suddetto CCNL delinea nelle linee essenziali il contenuto del contratto individuale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali;

SI CONVIENE E STIPULA

il seguente contratto individuale o	di lavoro subor	dinato a tempo ir	determinato:	
L'anno duemilatredici () i	il giorno	() del mese di	_ in Bar
nella sede della Prefettura di I	Bari – Ufficio	Territoriale di	Governo - Albo regio	onale de
Segretari Comunali e Provincia	ali			
	T	'RA		
Il Ministero dell'Interno – Albo	o Segretari Con	nunali, rappresen	tata ai fini della sottoscri	zione del
presente contratto da S.E. dott		, in	qualità di Prefetto di l	Bari

 \mathbf{E}



Prefettura di Bari Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Puglia

II/La dott./dott.ssa	, nato/a a
codice fiscale reiscri	tto/a all'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali - Sezione Regionale Puglia - ed inquadr	rato/a nella fascia professionale, con
Decreto del, prot. ndel _	·
ART. 1 Termine inizia	le
Il/La dott./dott.ssa, nomi	nato/a il dal Sindaco di
() quale Segretario C	omunale presso lo stesso Comune di
, sottoscrive, ai sensi dell'art. 15	5 del CCNL dei Segretari Comunali e
Provinciali, stipulato in data 16 Maggio 2001, il presen	te contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato con il Ministero dell'Interno – Albo Segr	etari Comunali, con effetti a decorrere dal
, data dell'assunzione in servizio presso	o la suddetta Amministrazione Comunale.
ART. 2 Qualifica di assun	zione
Al/Alla dipendente spetta, ai sensi dell'art. 55 del CCN	L, la reiscrizione nella fascia professionale
ovvero la stessa posseduta al momento delle din	nissioni, in quanto idoneo alla titolarità di
sedi di comuni con popolazione superiore ai	_ abitanti, a seguito del superamento del
corso di specializzazione della Scuola Superiore della Pu	abblica Amministrazione, di cui all'art. 14,
comma, del DPR 465/97. L'eventuale mutamente	o della fascia professionale non costituirà
oggetto di modifica del presente contratto individuale da	sottoscrivere tra le parti.
ART. 3	

ART. 3 Trattamento economico

Il trattamento economico riservato al dipendente è definito dal CCNL di categoria ed in particolare dagli artt. 37 e succ., in relazione alla fascia di appartenenza ed alla sede di segreteria ricoperta.

1. La retribuzione verrà corrisposta su base mensile.



Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Puglia

- 2. Resta fermo l'obbligo del Comune di procedere automaticamente all'applicazione dei benefici economici previsti in sede di rinnovo contrattuale.
- 3. Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali, a norma di legge.
- 4. Il conseguimento del trattamento economico tabellare superiore nella categoria e il passaggio alla categoria superiore non costituiscono condizioni per procedere a nuova sottoscrizione del presente contratto.

ART. 4 Trattamento economico dei Segretari in disponibilità

Al Segretario in posizione di disponibilità spettano:

- a) trattamento stipendiale di fascia;
- b) tredicesima mensilità;
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico, ove spettante;
- f) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001 ove si svolga servizio in convenzioni di segreteria.

ART. 5 Sede di destinazione

Il dipendente - a seguito della nom	ina di c	ui sop	pra – è tenuto	o a svolgere	le p	roprie ma	nsior	ni pr	esso
il Comune di	()	alla	dipendenza	funzionale	del	Sindaco	con	il q	ıuale
intercorre l'effettivo rapporto di ser	rvizio.								

ART. 6 Orario di lavoro



Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Puglia

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente cui è assegnato, il Segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obbiettivi e programmi da realizzare.

La presente disciplina trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali o altra Amministrazione si avvalgono di Segretari Comunali e Provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5 del D.P.R. 465/97.

ART. 7 Rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è regolato oltre che dai contratti collettivi nel tempo vigenti dal D.P.R. 465/97, dal T.U.E.L. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

ART. 8 Risoluzione del rapporto

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 54 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001.

Le ferie sono disciplinate dall' art. 20 del CCNL del 16 maggio 2001.

ART. 9 Presentazione dei documenti

Il dipendente qualora sia stato impossibilitato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti la procedura di riammissione, prevista dalla delibera n. 124/2007 del



Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Puglia

Ministero dell'Interno – Albo Nazionale, ha trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto per integrare, completare, o comunque produrre la documentazione necessaria.

ART. 10 Incompatibilità

Il dipendente nel sottoscrivere il presente contratto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti di cui all'art. 9, deve presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

ART. 11 Mancata produzione documenti

Scaduti inutilmente i termini di cui agli artt. 9 e 10, il Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali comunica la risoluzione del rapporto con effetto immediato.

ART. 12 Periodo di prova

Il dipendente non è soggetto a periodo di prova.

ART. 13 Obblighi del dipendente

Il dipendente si impegna a prestare la propria attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio e nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. Il dipendente si impegna, altresì, ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013,



Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Puglia

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04 giugno 2013, nonché ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di responsabilità disciplinare ed, in particolare, dal CCNL sottoscritto il 14 dicembre 2010, che si allegano in copia.

ART. 14 Trattamento dei dati personali

Il dipendente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai sensi degli artt. 4, 23, 24 e 26 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti e comunicati al Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali - in base agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti dall'art. 24 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 15 Competenze relative al rapporto di lavoro

Il capo dell'Amministrazione presso cui il Segretario presta servizio è competente per ogni aspetto relativo al rapporto contrattuale, in particolare per tutto ciò che attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro e che comporta valutazioni di ordine organizzativo e di servizio che non incidano sulla posizione giuridica.

Il presente contratto è redatto in quattro copie di cui una viene consegnata all'interessato, una trasmessa al Sindaco, una al Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e una alla Sezione Regionale di competenza.

IL DIPENDENTE		IL PREFETTO			
(dott./dott.ssa)	()		